



COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE I
PERSONALE E DECENTRAMENTO

Risposta al N. _____ del _____

Allegati N. _____

OGGETTO: Ipotesi di delibera quadro.

L'elaborazione degli schemi di delibera-quadro che, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione del Decentramento Amministrativo, dovranno disciplinare l'attività deliberativa dei Consigli Circo-scrizionali, presenta elementi di stretta connessione con la formulazione delle ipotesi di ristrutturazione degli Uffici e Servizi.

La I^a Commissione Consiliare Permanente si è soffermata su tale aspetto di interdipendenza tra i due problemi e, per questo, l'opportunità di sottoporre alle competenti Commissioni Consiliari ognuno degli schemi di cui sopra allo scopo di acquisire i pareri delle Commissioni stesse.

Tutto ciò premesso, si trasmette lo schema di delibera-quadro concernente il punto d) dell'art. 16 del citato Regolamento con preghiera di sottoporlo, con la massima possibile urgenza, all'esame della V^a Commissione Consiliare Permanente e di far conoscere il parere espresso al riguardo dalla Commissione stessa.

L'analisi delle frazioni che, secondo le previsioni del lo schema in questione, dovranno essere trasferite agli Uffici Circo-scrizionali (formati) inoltre alla Commissione Consiliare presieduta dalla S.V. utili elementi di valutazione per quanto concerne l'ipotesi di ristrutturazione delle Ripartizione VIII^a e l'istituzione dell'Ufficio Sicurezza Sociale.

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Francesco Canniccioli)
[Handwritten signature]

31 GEN. 1980

Roma, li _____ 19 _____

10007

N. di protocollo _____
Al SIG. PRESIDENTE DELLA V^a COMMISSIONE

LA COMMISSIONE PERMANENTE

Archivio Roma - dal 2001 in via Torlonia

Prot. Rip. N. _____

Deliberazione N. _____

Prot. Serv. Delib. N. _____

* S. P. Q. R.

del _____

COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE I^

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Regolarizzazione dell'attività deliberativa dei Consigli Circo-
scrizionali in materia di Servizi Sociali - attribuzione delle relative funzio-
ni alle Circo-
scrizioni.

ALLE RIPARTIZIONI

IL SEGRETARIATO GENERALE

IL DIR. RIP. NE VIGILANZA - Ufficio
Speciale Sicurezza Sociale

IL DIR. AMM. RAGIONERIA GENERALE

IL DIRETTORE

L'ASSESSORE

Premesso che con Deliberazione n. 1484 del
31/5/1977 il Consiglio Comunale ha approvato
il Regolamento per l'esecuzione del Decentra-
mento Amministrativo;

che con successiva deliberazione consilia-
re n. 4374 del 19 Dicembre 1976 è stata data
attuazione, integrandolo, al citato Regole-
mento;

che, pertanto, i Consigli Circo-
scrizionali possono esercitare l'attività deliberativa
nelle materie indicate dall'art. 16 del Rego-
lamento stesso secondo i programmi di massi-
ma e i criteri fissati dal Consiglio Commu-
nale, nei limiti dei fondi stanziati e disponi-
bili in Bilancio per ciascuna Circo-
scrizione, ferme restando le competenze di program-
mazione, organizzazione e coordinamento pro-
prio dell'Amministrazione Centrale;

Considerato che la legge 333 del 23/12/78,
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,
avoca a se tutte le competenze in materia di
sanità nella sua più completa espressione di
prevenzione, cura e riabilitazione;

che gli artt. 22, 23 e 25 del D.P.R. 611
del 24/7/1977 attribuiscono ai Comuni tutte
le funzioni amministrative relative alla ma-
teria Assistenza Pubblica concernenti le

VISTI DEGLI UFFICI

OSSERVAZIONI dell'Ufficio di Vigilanza: _____

Il Direttore dell'Ufficio di Vigilanza

Il Segretario Generale

attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di Servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari; anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale;

che specificamente l'art. 22 attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di:

- a) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) assistenza post-penitenziaria;
- c) interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e segg. della Legge 20/2/1958 n. 75;

che con Legge 641 del 1978 sono stati sciolti gli Enti:

- 1) Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo (E.N.P.M.F.)
- 2) Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.)
- 3) Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori (E.N.A.O.L.I.)
- 4) Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.)
- 5) Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia (U.I.A.I.)
- 6) Cassa per il Soccorso e Assistenza alle Vittime del Delitto;
- 7) Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi (E.N.L.R.P.)
- 8) Opera Nazionale di Assistenza Anormali Psicici Gaetano Giardino (O.N.A.M.I.P.);
- 9) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra
- 10) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
- 11) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
- 12) Unione Italiana Ciechi
- 13) Unione Italiana Mutilati per Servizio
- 14) Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- 15) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordo Muti
- 16) Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra
- 17) I. I. A. I. I. Gestione Assistenza
- 18) Orfani Caduti per servizio ed equiparati;

Che le competenze già svolte dai predetti Enti rientrano in quelle attribuite ai Comuni dal D.P.R. n. 616;

Che il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 23/1/80 ha approvato la Legge per il trasferimento ai Comuni delle I.P.A.B. fra le quali quelle che svolgono attività di ricovero di anziani e minori e che il perfezionamento del trasferimento richiede appositi atti secondo quanto previsto dalla Legge stessa;

Che la Legge n. 833 del 23/12/1978 prevede all'art. 2 lettera f) per quanto attiene agli anziani - il solo intervento teso alla tutela della salute;

Che in materia di assistenza ai minori soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie non è possibile procedere al trasferimento delle competenze deliberative alle Circoscrizioni trattandosi di meri atti di esecuzione di provvedimenti già adottati;

Che per quanto attiene all'assistenza ai minori ed alle categorie già assistite dagli Enti ed Associazioni d/cui in premessa, non è parimenti possibile procedere al trasferimento di competenze deliberative, in assenza del riordino della materia da effettuarsi con apposita Legge Regionale;

Che pertanto gli interventi che possono formare oggetto dell'attività deliberativa dei Consigli Circostrizionali vengono temporaneamente e necessariamente limitati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di attribuire ai Consigli Circostrizionali le funzioni di cui al punto d) dell'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione del Decentramento Amministrativo concernenti, in particolare, le materie di seguito indicate:

- 1) Costituzione e Gestione di centri diurni per anziani;
- 2) Costituzione e gestione di centri diurni polivalenti per minori in età evolutiva per la promozione dell'armonico sviluppo psico-fisico e della piena socializzazione del soggetto nel proprio ambiente, favorendo il suo inserimento sociale, scolastico e lavorativo come momento preventivo di manifestazioni asociali con l'istituzione di un servizio di educatori di quartiere;

- 3) Istituzione di comunità alloggio, case albergo, focolari per minori, donne con figli minori separate o divorziate, per giovani lavoratori e studenti e per anziani, procedendo ad apposite convenzioni con strutture private e con cooperative;
- 4) organizzazione di soggiorni temporanei in stazioni climatiche e termali per minori e anziani;
- 5) affidamento di minori ed anziani - ai soli fini assistenziali - ed erogazione dei relativi contributi per mantenimenti temporanei in famiglie affidatarie comprese nell'apposito albo predisposto dall'Amministrazione Centrale anche sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Circoscrizioni;
- 6) erogazione di sussidi immediati a singoli o a nuclei familiari in difficoltà;
- 7) stipula di convenzioni con mense aziendali o private per l'erogazione di pasti a singoli o a nuclei familiari in stato di particolari difficoltà;
- 8) organizzazione e gestione di campi attrezzati per comunità nomadi;
- 9) assistenza domiciliare ed economica, in alternativa alla istituzionalizzazione, in favore degli anziani.

Ai fini della formazione del bilancio, della ripartizione dei fondi da utilizzare per l'espletamento dei vari interventi indicati ~~nel~~ nel presente provvedimento e della definizione del programma generale, i Consigli Circoscrizionali dovranno far pervenire al competente Ufficio Centrale, entro il termine che verrà annualmente indicato, le loro proposte riferite all'esercizio finanziario successivo.

I provvedimenti adottati devono contenere il relativo impegno di spesa e, in relazione a ciò, i Consigli Circoscrizionali sono tenuti a programmare la loro attività tenendo conto dei fondi loro assegnati - per ciascun tipo di intervento - nel documento allegato al bilancio annuale.

Per quanto concerne le convenzioni di cui ai punti 3 e 7 della presente deliberazione, i Consigli Circoscrizionali devono attenersi alle convenzioni-tipo approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni N. del e N. del

I Consigli stessi deliberano inoltre ordini di accreditamento a favore dei Capi Circoscrizione e, per essi, degli Economisti per

l'acquisto di materiali minuti e di consumo, per piccoli ed urgenti interventi manutentori nonché per spese urgenti ed imprevedibili necessarie al funzionamento quotidiano dei Centri indicati ai punti 1) - 2) e 8) del dispositivo del presente provvedimento.

Per l'erogazione dei fondi di cui ai punti 5 e 6, si richiamano le norme contenute nel Regolamento approvato con deliberazione n. del

Con separato atto saranno trasferiti alle Circostrizioni i dipendenti necessari per assicurare alle Circostrizioni stesse una adeguata gestione dei servizi decentrati.

Proposta per la formazione di un'entità di controllo di gestione -

Non compare il 1° trimestre 80 - 82. Effetto in modo proporzionale con l'area perpend.

X opzione personale

Non c'è l'opzione per il personale -

circolare. un nuovo personale us. di modo DO con 50 punti 7 art. 11 legge 47.

10 opzioni art. 47. non avere per i comitati: nuove sedi, legge 100 - nuovo p. 1° personale in modo - solo il com. e il ministero in modo - 800 operatori unitari nei vari ministeri e 400 studi scolastici.

compresi nelle strutture di base come per esempio - da parte di loro persone con art. 47 - ad un'entità che non può essere legge comunitaria con il 40%.

40% di diritti di competenza il proprio rapporto in base alla legge di materia finanziaria (bilancio non ancora) -

Debon i molti se un'entità scolastica - non è solo art. 47 DLR 761 -

Coordinamento - il comp. con il ministero - l'educazione del com. di M. non ha rapporto con l'entità in cui sono unitari che ripete una linea globale di un'entità e non c'è l'entità di più persone. relativi



COMUNE DI ROMA

Magazzino Prov. - Mod. 90

Roma, il 1 APR. 1980 19

Ripartizione VIII - SERVIZI SOCIALI

AL LA SEGRETERIA DELLA V^a COMMISSIONE

N. di protocollo 5386

PERMANENTE CONSILIARE DELLA RIP. N.

Risposta al N. _____ del _____

Allegati N. _____

U. Pinto - Roma

OGGETTO: Trasmissione documentazione minori.

Si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- 1) Criteri provvisori per la determinazione delle rette di ricovero in Istituti per minori e anziani
- 2) Proposta deliberazione "Aumento rette ad Istituti che ospitano mineri e gestanti per l'anno 1980
- 3) Bozza di convenzione
- 4) dati minori in assistenza (sussidi e rette ad Istituti)
- 5) Proposta di deliberazione "D.P.R.24.7.1977,n.616.Interventi economici a favore dei minori e loro regolamentazione.
- 6) Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale recante; "Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali e per l'organizzazione e la gestione dei relativi interventi e servizi nella Regione Lazio.

IL I DIRIGENTE

All'On. Consigliere

Capponi Benvenuto
per competenza

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Tabella contenente i dati richiesti dal certificato da inviare al Ministero dell'Interno per il trasferimento a proprio del bilancio -

CODICE

A) - SPESE CORRENTI DEL 1979 (comprese quelle una tantum)

risultanti dal bilancio di previsione esecutivo a norma di legge e dalle variazioni approvate dall'Organo regionale di controllo, come dal seguente calcolo:

a. 1 - spese correnti del titolo I	L. 1.473.788.169.710	01
a. 2 - spese di natura corrente già incluse nelle contabilità speciali	15.567.157.757	02
Totale (codici 01 + 02)		03
	L. 1.489.355.327.467	

B) - SPESE DEL 1979 DA DETRARRE relative alle seguenti voci

desunte dallo stesso bilancio (parte corrente e contabilità speciali)

b. 1 - personale il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione	L. 335.005.420.757	04
b. 2 - interessi passivi su mutui e su anticipazioni di tesoreria	109.064.104.995	05
b. 3 - perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto municipalizzate, provincializzate e consortili ..	247.392.000.000	06
b. 4 - perdita di gestione di altre aziende municipalizzate, provincializzate e consortili	---	07
b. 5 - contributi a ripiano delle gestioni di stabilimenti speciali	---	08
b. 6 - contributi per servizi di trasporto ..	157.060.425.075	09
b. 7 - spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite agli enti locali (D.P.R. 616/1977)	6.855.365.000	10
b. 8 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione ..	6.023.229.161	11

		<u>CODICE</u>
b. 9 - ammortamento di beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le Pro vince ed alla sezione IX per i Co muni	L. 3.000.000.000	12
b. 10 - poste correttive e compensative di l'entrata, quali fitti figurativi e contributi previdenziali e assi stenziali a carico del personale *	20.507.981.000	13
b. 11 - spese "una tantum"	360.206.756.557	14
b. 12 - spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 15, quarto co ma, D.L. 35/1980)	7.842.160.190	15
Totale delle detrazioni (cod. dallo 04 al 15)	L. 1.252.957.442.735	16
Differenza (codici 03 - 16)	L. 236.397.884.732	17
<u>C) - AUMENTO DEL 18,65%</u> sulla differenza (codice 17)	L. 44.088.205.503	18
<u>D) - SPESE CORRENTI PREVISTE NEL 1980</u> per le seguenti voci:		
d. 1 - personale, con onere per legge c o munque a carico dell'ente locale, al netto delle spese di cui al 2° comma dell'art. 24 del D.L. 35 del 1980	L. 326.915.125.423	19
d. 2 - interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 di cebre 1979; a mutui che entreran no in ammortamento nel corso del 1980 in virtù di contratti perfezio nati prima del 31.12.1979; ad anti cipazioni di tesoreria calcolati con un'esposizione di durata non superiore a tre mesi; a prefinanda menti di mutui concessi per inve stimenti	161.026.653.855	20

		<u>CODICE</u>
d. 3 - perdita di gestione delle aziende di trasporto presunta per il 1980	L. 296.128.224.000	21
d. 4 - contributi per servizi di trasporto	" 188.001.328.815	22
d. 5 - spese per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 7 del decreto legge 663/1979	" 14.254.504.554	23
d. 6 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione	" 11.379.279.000	24
d. 7 - spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite agli enti locali (D.P.R. 616/1977)	" 14.696.334.989	25
d. 8 - ulteriori spese correnti per i Comuni fino a 5.000 ab. (art. 21, 6° comma D.L. 35/1980)	" ---	26
d. 9 - maggiori spese per l'acquisto di beni per servizi di carattere produttivo (art. 20, 2° comma, D.L. 35/1980)	" ---	27
Totale (codici dal 19 al 27)	L. 1.012.401.450.636	28
Totale delle spese (cod. 17 + 18 + 28)	L. 1.292.887.540.871	29
E) - QUOTE DI CAPITALE DEL 1980 per ammortamento mutui desunte dal titolo III, escluse quelle per investimenti nel settore sanitario	L. 59.290.582.941	30
Totale complessivo delle spese (cod. 29 + 30)	L. 1.352.178.123.812	31

F) - ENTRATE DI PARTE CORRENTE previste nel 1980, al netto delle entrate una tantum e delle poste correttive e compensative della spesa, quali fitti figurativi e partite similari, nonché delle entrate derivanti dalla legge 24 dicembre 1978, n. 650, destinate al finanziamento di spese correnti, così distinte:

f. 1 - entrate tributarie L. 48.562.600.000 32

f. 2 - entrate per contributi e trasferimenti:

f.2.1 - erogazioni trimestrali L. 852.426.381.813 33

f.2.2 - finanziamenti statali e regionali con vincolo di destinazione L. 11.379.279.000 34

f.2.3 - finanziamenti regionali delle spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuiti agli enti locali dal D.P.R. 616/1977 L. 14.696.334.989 35

f.2.4 - finanziamento regionale della spesa per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 7 del decreto legge 663 del 1979 L. 14.254.504.554 36

f.2.5 - altri contributi e trasferimenti L. 12.279.032.351 37

Totale (codici dal 33 al 37) L. 905.035.532.707 38

f.2.6 - spesa sanitaria e ospedaliera da detrarre L. 26.689.009.111 39

Differenza (codice 38 - 39) L. 878.346.523.596 40

f. 3 - entrate extratributarie:

f.3.1 - maggiori entrate per la vendita dei beni per servizi di carattere produttivo L. --- 41

f.3.2 - altre entrate extratributarie L. 122.717.375.972 42

Totale (codici 41 + 42) L. 122.717.375.972 43

Totale delle entrate (cod. 32 + 40 + 43) L. 1.049.626.499.568 44

G) - SALDO (codice 31 - 44) } attivo L. 302.551.624.244 45

L. ↓ 46

.....

Le spese una tantum previste in L. 258.349.511.920 sono interamente finanziate con mezzi di egual natura e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato;

47

Il fondo di L. 9.626.456.000 accantonato per le spese di personale derivanti dall'applicazione del 2° e 3° comma dell'art. 24 del D.L. 35/1980 non è compreso nelle spese di cui alla precedente lettera d. 1 (cod. 19) e sarà coperto a consuntivo con le modalità previste nell'art. 23 dello stesso decreto legge.

48

COMUNE DI ROMA
RIP. VII IGIENE E SANITA'
- Se. VIZI SOC. II -
1 APR. 1980
Prot. 5886

DIPARTIMENTO VIII - SERVIZI SOCIALI

OSSERVAZIONE: D.P.R. 24.7.1977, N. 615. INTERVENTI DEI COMUNI A FAVORE DEI
MINORI E LORO REGOLAMENTAZIONE.

Premesso che il I° comma dell'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 615
attribuisce ai Comuni, in ossequio al disposto del I° comma dell'art.
collo 113 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutte le fun-
zioni amministrative relative alla organizzazione e alla erogazione
dei servizi di assistenza;

Che, conseguentemente i Comuni stessi assumono un ruolo accentra-
tore di tutte le funzioni attinenti al processo di realizzazione del-
la Sicurezza Sociale, gestendo direttamente, ~~addebi-
tando~~ ~~con~~ proprie strutture il problema sociale, tutti quegli in-
terventi effettuati precedentemente da vari Enti ed organizzazioni;

Che il trasferimento delle funzioni amministrative assistenziali
dallo Stato ai Comuni dà inizio ad una fase storica di eccezionale
portata, voluta dalla legge 22.7.1975, n. 332, e a conseguenti processi
di trasformazione delle strutture e delle attività dello Stato dai
quali non potrà non derivare che un nuovo rapporto tra istituzioni,
servizi e popolazioni, e risanamento di carenze esistenti in setto-
ri fondamentali della comunità;

Considerato che uno dei più importanti e delicati settori inte-
ressati dai processi di trasformazione delle attività assistenziali
è quello riguardante i "minori", in favore dei quali è necessario -
superato il tradizionale criterio della istituzionalizzazione - in-
tervenire garantendo, per quanto possibile, la loro permanenza nel
l'ambito del nucleo familiare originario e adoperandosi, in partico-
lari casi, a rimuovere all'interno del nucleo stesso degli ostacoli

./.

di varia natura, accidentali o (morali); che sono di impedimento per un loro normale sviluppo psico-fisico;

Che si richieda l'irrinunciabile regolamentazione gli interventi assistenziali rivolti ai "Minori" secondo le seguenti formule e quantificazioni, a seconda del caso, l'entità degli interventi di natura economica ritenuti necessari per la soluzione di problematiche esistenti in nucleo familiare:

- a) intervento economico al nucleo familiare originario tendente a rimuovere ostacoli di indigenza, tenendo conto della mancanza o della modesta entità del reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare stesso dovuta alla assenza di un genitore, alla invalidità di uno, di entrambi i genitori o per altri motivi;
- b) intervento economico a terzi, previo accertamento della idoneità, ai quali sono affidati i "Minori" su segnalazione dell'Assistente Sociale e dell'Autorità Giudiziaria, per la esistenza di problemi derivante dalla situazione del nucleo familiare originario;
- c) ospitalità in strutture minimali (pensionati, case-famiglia, focolari), previa apposite convenzioni, dopo aver accertato sia la idoneità e la qualificazione del personale interessato ai minori, sia la utilizzazione che dovrà essere, possibilmente, nel territorio comunale o al limite, nella Regione Lazio; e
- d) ospitalità in Istituti educativo-assistenziali a pieno convitto o possibilmente a semi-convitto, soltanto nel caso in cui si riscontra nel nucleo-familiare originario, e qualora non sia possibile adottare le soluzioni di cui ai punti ^{Lettera C)} ~~Lettera C)~~, uno stato assoluto di indigenza, gravi carenze alloggiative, conflitti interni alla famiglia tali da costituire un forte ostacolo ad un normale sviluppo psico-fisico del minore, mancanza o assenza prolungata di entrambi i genitori o inva-

licili per i minori di essi che impediscano l'assistenza al minore o per il minore stesso dell'Autorità Giudiziaria nei casi di decadenza della patria potestà, o di condotta del o dei genitori pregiudiziale all'assistenza ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di regolamentare nel modo seguente gli interventi assistenziali di natura economica rivolti a "minori" a seconda delle forme indicate nelle premesse:

In base alle competenze trasferite al Comune interdicare a favore dei soggetti appartenenti a categorie citate nell'art. 1 del D.L. 31.7.1974 n. 425 e a quelle di cui alla Legge del 19.10.1970, n. 714 (integrata con Legge 25.7.1971 n. 533), nonché degli orfani del personale civile e militare dello Stato, deceduto per causa di servizio al combattimento, previsto dalla legge n. 135 del 12.4.1952, e per le minori per i quali venga adottato provvedimento da parte degli orfani o/e Autorità di Pubblica Sicurezza, in base alle disposizioni di legge contenute nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, modificato con regolamento approvato con R.D. 6.3.1940, n. 6354, o da parte dell'Autorità Giudiziaria (T.M., Giudice Tutelare).

Contributi di assistibilità

Gli sussidi continuativi di mantenimento sono erogati in favore di soggetti da 6 a 18 anni (con possibilità di proroga a 21 anni) cittadini italiani residenti nel Comune appartenenti a nuclei familiari in cui, unitamente ad uno stato di indigenza per mancanza o insufficienza di reddito, siano presenti una o più condizioni di ordine familiare e/o ambientali tali da recare danni allo sviluppo psico-fisico del minore.

Oltre alle condizioni familiari e socio-economiche che sono considerate nei provvedimenti adottati dalle Autorità di Pubblica Assistenza e Assistenza sono considerati al fine degli interventi le seguenti condizioni:

- a) - mancanza di uno o entrambi i genitori per motivi dovuti a decesso, in casi in cui non sussistano condizioni di assistibilità da parte dell'ex Enacoli; - irreperibilità segnalata e/o dichiarata alla Autorità Giudiziaria;
- affidamento per disposizione dell'Autorità Giudiziaria ad Istituti o ai Enti Pubblici ed Associazioni con l'onere della retta a carico del Comune;
- decadenza o sospensione della patria potestà; mancato riconoscimento
- b) assenza continua, temporanea e/o parziale di uno o di entrambi i genitori per motivi dovuti a: malattia, infermità, emarginazione, infermità, infermità fisica e/o psichica, detenzione, migrazione interna ed emigrazione, separazione di fatto e/o legale ilverale, quando nessuno dei due coniugi offre adeguata garanzia per il sostentamento e la cura del minore, all'interno della famiglia;
- c) conflitti diversi all'interno del nucleo familiare tra i componenti che costituiscono motivo di grave ed oggettivo disagio al minore la cui permanenza nell'ambito familiare può rappresentare ostacolo ad un armonico sviluppo psico-fisico per i quali si rende necessaria e opportuna segnalazione al T.I.

In via prioritaria gli interventi sono rivolti ai minori che, unitamente ad una condizione carente sul piano familiare, facciano parte di nuclei in condizioni di grave indigenza. Questa condizione è considerata in relazione alla mancanza di reddito per motivi dovuti a disoccupazione, reddito insufficiente da pensione, attività lavorativa.

rativa a carattere culturale e/o prestata ed in considerazione alla mancanza di alloggio e quindi alla sistemazione in pensioni, in loculi in caseggiato, in alloggi impropri con gravi carenze che possono arrecare danno alla salute del minore.

Il reddito di reddito da considerare insufficiente per aver diritto all'intervento assistenziale è fissato in L. 3.255.000.= annue aumentato di L. 250.000.= annue per ogni minore esistibile oltre il primo.

Prestazioni assistenziali per l'anno 1980.

Richiama il quanto riferito in premessa circa le forme di intervento che devono essere come obiettivo primario l'armonico sviluppo psico-fisico del minore, e che la condizione più idonea al raggiungimento di tale obiettivo è la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, se stabilizzato, tenuto conto dei limiti di bilancio e delle indicazioni della Regione Lazio, le seguenti forme alternative alla istituzionalizzazione che deve essere l'ultima possibilità dopo aver tentato le altre:

Interventi economici sottoforma di contributi alle famiglie.

Gli assegni continuativi di mantenimento in favore dei minori che si trovano nelle condizioni sopraindicate sono stabilite in rapporto alle fasce di reddito e nella misura come di seguito riportate:

- L. 150.000.= mensili pari a L. 1.800.000.= annue per nucleo familiare risultante privo di reddito da previdenza, lavoro o patrimonio.
- L. 35.000.= mensili, pari a L. 420.000.= annue per nucleo familiare con reddito annuo fino a L. 2.000.000.=.
- L. 40.000.= mensili, pari a L. 480.000.= annue per nucleo familiare con reddito annuo fino a L. 2.500.000.=
- L. 15.000.= mensili, pari a L. 180.000.= annue per nucleo familiare con reddito annuo fino a L. 3.225.000.= - L. 4.000.000.=.

Tali assegni continuativi di mantenimento riguardano nuclei composti

da genitori o da colono minore; in caso di nuclei con uno o più minori gli assegni vanno aumentati della quota di £.15.000.= per ogni £.120.000.= per ogni minore oltre il primo.

Contributo mensile per affidamento familiare a terzi.

E' stabilito il massimale di £.150.000.= mensili per casi particolari riguardanti minori che presentano particolari problemi psichici e/o disturbi di minori da 0 a 3 anni.

£.120.000.= per minori che non presentano particolari problemi.

Nel caso di più minori affidati ad una stessa famiglia l'intervento differisce nelle seguenti misure:

150.000.= mensili	per 1 minore
140.000.= "	per 2 minori
130.000.= "	per 3 minori
120.000.= "	per 4 minori

120.000.= mensili	per 1 minore
110.000.= "	per 2 minori
100.000.= "	per 3 minori
90.000.= "	per 4 minori.

Contributo economico per Affidamento diurno.

Tali interventi, salvo casi di infermità fisiche e psichiche sono previste per minori che non superino l'età di 14 anni e vanno concesse dopo una attenta valutazione degli orari di lavoro dei genitori e del genitore superstite e delle opportunità di servizio pubblico esistenti

./.

nella casa (asilo, scuola a tempo pieno ...).

È stabilito il massimale in L. 80.000.=-.

In presenza di uno o più fratelli in età inferiore a terzi deve essere valutata la possibilità del servizio rispetto all'aiuto domiciliare.

Costi per l'aiuto domiciliare.

Il massimale per aiuto domiciliare generico L. 160.000.=-

" " " " specializzato L. 150.000.=-

Per l'aiuto domiciliare al cre, la tariffa orario corrisponderà a quella ordinaria.

Per l'aiuto domiciliare prestato da parenti, è stabilito il massimale di L. 50.000.=- più L. 10.000.=- per ogni minore oltre il primo.

Retta per ospitalità in Istituto.

La retta per la permanenza del minore in Istituto è fissata in L. 5.000.=- giornaliera.

Retta per ospitalità in semicoveritto

La retta per la permanenza del minore in Istituto è fissata in lire 3.000.=- giornaliera.

- Funzioni svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato, trasmesse al Comune (art. 23 del 316/77)
 - interventi a favore di minori e soggetti a provvedimenti di competenza giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile
 - tutela
 - (adempimenti e affidamenti familiari; potestà genitoriale; tutela parentale; diritto di famiglia minori con difficoltà di comportamento)
 - interventi a favore degli orfani del personale civile e militare dello Stato deceduto per causa di servizio ed equiparati già previsti dalla legge n. 185 del 12 aprile 1972
- Competenze trasferite dagli enti disciolti con legge 644/77
 - interventi a favore di orfani ed equiparati di lavoratore esigenti ad assicurazioni sociali obbligatorie (ENACII)
 - soggetti in età evolutiva che si trovano in condizioni di pericolo morale ed esposti ad attività antisociali (ENAF)
 - soggetti in età evolutiva moralmente e materialmente abbandonati o comunque privi di famiglia idonea o imputati di reato (UIM)
 - soggetti in età evolutiva orfani di guerra ed equiparati e minori figli di invalidi di guerra dalla II alla VIII categ.
 - soggetti in età evolutiva irregolari psichici (E. Giardino)
 - soggetti in età evolutiva rimpatriati e profughi
 - soggetti in età evolutiva orfani di operai italiani morti per infortunio sul lavoro (U.M. Savia)
 - soggetti in età evolutiva figli di Pensionati INPS (CNEI)

COMUNE DI ROMA
 RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI SOCIALI
 - S. P. Q. R. -
 1 APR. 1980
 Prot. 4856

Prot. P. N.
 Prot. Ser. De.

* S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI SOCIALI

Atto amministrativo che si sviluppa all'interno della Giunta Municipale

OGGETTO: MODIFICHE AD ISTITUTI CHE OSPITANO MINORI E GESTANTI PER L'ANNO 1978.

<p> ALLE REGIONI SEGRETARIATO REGIONALE RAGIONERIA REGIONALE IL DIRETTORE L'ASSESSORE </p>	<p> Premessa che, con deliberazione consiliare n.1782 del 21 giugno 1977, sono stati integrati nelle strutture della Ripartizione VIII i servizi svolti dalla gestione provvisoria ONMI; che, con deliberazione della Giunta Municipale n.8360 del 26 settembre 1975, la Ripartizione a quante disposte dall'art.25 del DGR 24 luglio 1977, n.516 sono state assunte dal 1° luglio 1978 le funzioni assistenziali già di competenza della Regione Lazio in favore di soggetti in età evolutiva i cui familiari risiedono nel territorio del Comune di Roma; che, nelle more di una legge regionale di riordino delle funzioni assistenziali e delle conseguenti e più chiare definizioni degli standard organizzativo-funzionali, occorre a </p>
--	--

OSSERVAZIONI
 (Area for handwritten notes)

Il Direttore dell'Ufficio di Vigilanza

Il Segretario Generale

degue... ad Istituti che ospitano minori e gestanti secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lazio - Assessorato Enti Locali con nota n.596 del 4.1.1980, considerando l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT e prendendo come base l'importo delle rette pagate dalla Regione Lazio per l'anno 1976 e del Comune di Roma l'anno 1977, come stabilito dalle delibere consiliari n.4139 del 15.12.1977 e n.6353 del 30.8.1977;

considerate che data l'urgenza e la necessità di provvedere ricorrendo agli estremi di cui all'art.140 della Legge Comunale e Provinciale T.U. del 4.2.1915 n.148

LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi del citato articolo 140 T.U. del 1915 per i motivi di cui in narrativa, delibera di fissare come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, le rette da corrispondere agli Istituti che riceveranno minori e gestanti per cento del Comune di Roma:

- £.3.000.= giornaliero pre-capite in case di semicovitate
- £.4.500.= giornaliero pre-capite in case di covitate intere
- £.4.500.= giornaliero gestante con bambine
- £.7.500.= giornaliero pre-capite in case di ricovero di carattere speciale in Istituti dotati di particolari attrezzature e di speciale forma di assistenza.

La spesa relativa che si prevede in £. graverà
sul Cap. di Bilancio 1980.

L'entrata di £. quale finanziamento da parte della
Regione Lazio sarà accertata al Cap. di Bilancio 1980.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

MUNICIPIO DI ...
3° A
1-
1 APR. 1983
Prot. 5886

REGIONE ...

ASSEMBLEA AMMINISTRATIVE LOCALI
E SERVIZI SOCIALI
Via della Sierra Nevada, 60
ROMA (tel. 54 69 11)

Prot. n. 5886

Roma, 31/3/83

AI SINDACI
dei Comuni del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO: critteri provvisori per la determinazione delle rette di ricovero in Istituti per minori e anziani.

Con precedenti circolari, conseguenti al L.P.R. 810/77, sono stati indicati per l'assistenza criteri e modalità di intervento, oltre che tipologie di prestazioni.

L'orientamento espresso sollecita i Comuni, fin dal momento, a privilegiare tipi di prestazioni che favoriscano i soggetti assistiti nel proprio ambito familiare e comunitario, i servizi territoriali di base, mentre il ricorso all'istitutività del nucleo familiare e sociale avviene soltanto in casi eccezionali e comunque in via temporanea.

Si è fiduciosi che i Comuni, unici titolari delle funzioni in materia di assistenza e beneficio sociale, abbiano recepito queste indicazioni, raggiungendo il risultato di una diminuzione del ricorso a ricovero in istituto dei soggetti assistiti, siano essi anziani, minori o handicappati.

Un aspetto che, comunque, ad avviso dello scrivente Assessorato deve ancora essere affrontato e risolto è quello relativo alla fissazione di criteri per la determinazione delle rette di ricovero e ospitalità per minorenni in istituti educativo-assistenziali, case famiglia, comunità alloggio e di anziani in case di riposo.

di cui

è riso particolarmente *acuto dal febbraio*

che ha determinato l'aumento delle rette da riscuotere, sia nel 1978
e nel 1979, sia a causa dell'inflazione, sia degli inneggibili
prezzi di cui sono intervenuti nell'anno del triennio 77/79, tale da
essere adeguata alle sufficienti aperture delle spese.

Il scrivente Assessore, per i motivi esposti, ritiene
per tanto necessario e urgente rappresentare alle Ss. II. l'oppor-
tunità che i Comuni procedano ad una nuova determinazione delle
rette. A tal proposito, in attesa della legge regionale di rior-
dino delle funzioni assistenziali e delle conseguente più chiara
definizione degli standard organizzativo-funzionali, al fine di
garantire un minimo di omogeneità di indirizzi, lo scrivente Ag-
senorato ritiene suo dovere fornire ai Comuni alcuni criteri di
riferimento, assolutamente provvisori.

In particolare si ritiene opportuno che le nuove deter-
minazioni delle rette da parte dei Comuni sia effettuata facendo
riferimento all'aumento del costo della vita secondo l'indice
dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Portanto, sulle basi della predetta indicazione, per le
rette più elevate o comunque determinate dalle Regione Lazio con
apposita delibera, l'indice base da prendere in considerazione
è quello relativo al 1976 e quindi su tale base è opportuno
operare i necessari adeguamenti di rette.

Per ciò che concerne le rette già erogate o comunque
determinate da altri Enti o dallo Stato, l'indice base va riferi-
to all'anno di determinazione delle rette stesse o comunque alla
anno precedente alla decorrenza dell'attribuzione delle competen-
ze agli Enti locali, che è l'anno 1977. *

Le rette come sopra determinate, a favore di minori e
anziani, potranno essere erogate per intero o in misura ridot-
te secondo criteri che tengano conto:

verso il tempo, se necessario, ecc.)

- a) del reddito familiare e personale
- b) della consistenza del nucleo familiare
- c) del numero di assistiti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare

Si ritiene utile, infine, far rilevare che l'aumento della retta dovuta essere valutato nell'ambito delle compatibilità finanziarie del Bilancio 1980 e che, quindi, le nuove dotazioni di ricovero devono essere attentamente esaminate, proprio allo scopo di non far gravare sui fondi comunali oneri che possono essere sostenuti dagli interessati o dai loro congiunti.

L'aumento della retta deve essere, cioè, occasione per esaminare la necessità che alle spese di ricovero contribuiscano gli interessati in misura adeguata al loro reddito, salvaguardando le fasce di reddito più basse e, nel contempo, deve essere occasione per potenziare i servizi domiciliari e comunque alternativi, in modo che si riducano complessivamente gli interventi istituzionalizzanti.

L'ASSESSORE
(Leda Colombini)

L. Colombini

COMUNE L. 1A
 R.P. 1119 S. A.
 - S. 1 -
 1 APR. 1980
 Prot. 5886

STRUTTURE PASSATE AL COMUNE
COMUNITA' EDUCATIVE EX-ENACLI

	<u>Convittore</u>	<u>Semiconvittore</u>
<u>"BRUNO BUCZZI"</u>		
Minori	n. 38	n. 18
<u>"S. A. GIACCONE"</u>		
Minori	n. 34	n. 4
<u>PICCOLA COMUNITA' MONTEVERDE</u>		
Minori	n. 19	n. 4
Totale	n. 111	n. 26

"COLLEGIO "GAETANO GIARDINO" n. 28

//